**N. R.G. 60/26**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'**

Sezione Lavoro

Verbale dell'udienza del 06 novembre 2026

tenuta mediante collegamento da remoto in videoconferenza

Teams

(ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.)

[redacted]

**RICORRENTE**

**contro**

**I.N.P.S.**

**RESISTENTE**

Oggi, innanzi alla G.O.P. Dott.ssa Sonia Serafini, sono comparsi l'Avv. Matteo Pavanetto per il ricorrente e l'Avv. [redacted] per parte resistente.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, contestando quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Non sono presenti i procuratori delle parti.

La G.O.P.

Dott.ssa Sonia Serafini



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ**

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa Sonia Serafini, ha pronunciato *ex* art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. **60/26** promossa da:

[redacted], elettivamente domiciliato in Forlì, Viale Bolognesi n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Matteo Pavanetto (C.F.: PVNMTT71S13D705E), che lo rappresenta e difende

**RICORRENTE**

**contro**

**INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587 - P. Iva 02121151001), in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [redacted], con domicilio eletto in Forlì, Via Libertà, 48, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'istituto medesimo.



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

**RESISTENTE**

In punto a: opposizione ad A.V.A.

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**o s s e r v a**

**1.**

Il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito 380202500009140430000 prot. INPS 3200.06/11/2025.0325574, notificato da INPS in data 27 dicembre 2025, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di euro 3.736,34 a titolo di contributi IVS e relative sanzioni per l'anno 2024.

A fondamento dell'impugnazione, il ricorrente preliminarmente eccepiva la nullità dell'avviso di addebito per difetto di valida notificazione, deducendo che l'atto sarebbe stato notificato in Cesenatico, viale Canova n. 37, ove lo stesso non risiedeva più dal 13.07.2023, anziché presso la propria residenza estera in Spagna (Isole Canarie), risultando iscritto all'AIRE dal 13 luglio 2023. Sosteneva che la notificazione eseguita presso la sede sociale non aveva consentito la tempestiva conoscenza dell'atto e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Nel merito, il ricorrente contestava la pretesa contributiva deducendo l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione previdenziale italiana per l'anno 2024, in quanto risiedeva stabilmente all'estero (con relativa



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

iscrizione all'AIRE) e svolgeva in via esclusiva attività di lavoro autonomo di *coaching* nello Stato estero di residenza; ivi risultava iscritto, alla competente cassa previdenziale locale e aveva comunicato a INPS, a far data dal luglio 2024, la cancellazione sua e della moglie in quanto non espletanti alcuna attività per la HCA Health Coach Academy s.r.l.s. (società della quale il ricorrente era ex legale rappresentante), Inoltre, affermava di non percepire redditi in Italia né da lavoro subordinato né da lavoro autonomo.

A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente richiamava il principio europeo della *lex loci laboris*, disciplinato dal Regolamento CE n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal Regolamento CE n. 987/2009; sosteneva, quindi, che l'assoggettamento previdenziale deve avvenire nello Stato in cui l'attività lavorativa è effettivamente e abitualmente esercitata. Richiamava, poi, la L. 335/95, istitutiva della Gestione separata INPS, nonché la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 dicembre 2025, causa C-485/24, deducendo che, in presenza di stabile residenza all'estero e di attività lavorativa ivi esercitata in via prevalente ed esclusiva, non sussiste alcun obbligo contributivo nei confronti dell'INPS.

Il ricorrente produceva documentazione a sostegno delle proprie tesi.

Così concludeva: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e dell'instauranda esecuzione: preliminarmente accertare e dichiarare che l'avviso di addebito dell'INPS di Forlì, numero 38020250000914043000, prot. INPS 3200.06/11/2025.0325574 non è stato validamente notificato a*



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

*Pipio Antonio presso il suo luogo di residenza e/o domicilio, inteso come luogo ove lo stessa svolge abitualmente la propria attività professionale, per l'effetto, annullandolo. Nel merito. Annullare il provvedimento impugnato per i motivi di cui in narrativa, dichiarando e statuendo che i contributi INPS – IVS ivi pretesi e le relative sanzioni non sono dovuti in quanto il ricorrente espleta attività di lavoratore autonomo solo in Spagna, ove risiede stabilmente, lavora abitualmente e dichiara i propri redditi, pagando ivi le relative imposte e i contributi previdenziali e non mantenendo alcuna attività foriera di reddito sul Territorio Nazionale, né come lavoratore autonomo o libero professionista. Con vittoria di spese e competenze professionali, RSG 15% iva e cpa."*

**2.**

Si costituiva in giudizio INPS e, preliminarmente, chiedeva la revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività del ruolo, deducendo l'insussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46/1999.

L'Istituto, inoltre, eccepiva l'esistenza di un giudicato formatosi sulla medesima posizione contributiva, richiamando la sentenza n. 7/2011 del Tribunale di Forlì, passata in giudicato, che aveva già accertato la sussistenza dell'obbligo di iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti in relazione all'attività svolta in favore della Fipes Group s.r.l.; da tale pronuncia, secondo la difesa dell'ente, discendeva la permanenza dell'obbligo contributivo anche per le annualità successive.

Circa la pretesa contributiva, riepilogava i fatti di causa attingendo dalla Relazione redatta dal competente Reparto. Da essa emergeva che Pipio era iscritto alla Gestione IVS commercianti dal maggio 2017 in qualità di socio al 50% della



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

società HCA Health Coach Academy srls (unitamente alla moglie [redacted]); che aveva presentato domanda di cancellazione dalla gestione previdenziale, dichiarando di non svolgere più attività soggetta all'assicurazione obbligatoria, domanda che era stata rigettata in mancanza di adeguata documentazione giustificativa della richiesta.

Quanto all'eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di addebito, l'Istituto sosteneva che la stessa aveva comunque raggiunto il proprio scopo, come dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso. Dichiarava comunque che avrebbe proceduto alla rinnovazione della notificazione presso l'indirizzo estero del ricorrente, non essendo ancora decorso il termine prescrizionale.

INPS sosteneva la sussistenza dell'obbligo contributivo alla Gestione commercianti ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, adducendo che il ricorrente partecipava personalmente e abitualmente all'attività d'impresa, assumendone il relativo rischio d'impresa.

Evidenziava che dagli archivi camerali e dalle informazioni pubblicate sul sito istituzionale della menzionata società H.C.A. il ricorrente svolgeva funzioni di Trainer NLP Coach Health MasterCap, che il suo ruolo era centrale e che lo stesso, oltre ad essere cofondatore con la moglie, svolgeva attivamente *webinar*, corsi di formazione, eventi, master, attività ritenute dimostrative di una concreta partecipazione operativa e gestionale all'impresa, incompatibile con la mera detenzione passiva di quote.

Contestava l'eccezione della controparte circa il fatto che non vi fosse obbligo di iscrizione e contribuzione in Italia sul presupposto della propria residenza in Spagna e del preteso



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori del territorio nazionale, rilevando che, dagli elementi istruttori acquisiti emergeva che la società di riferimento ha sede in Italia, che l'attività economica risulta organizzata e gestita sul territorio nazionale e che la ricorrente è inserita nella struttura aziendale, partecipando alle attività direzionali e operative dell'impresa. In ragione di tali circostanze, quindi, era stata sostenuta l'applicabilità della legislazione previdenziale italiana, ritenendosi irrilevante, ai fini dell'individuazione della normativa applicabile, il mero dato formale della residenza anagrafica della ricorrente in Spagna. Evidenziava INPS che il ricorrente non aveva fornito adeguata prova documentale dell'effettivo esercizio di un'attività lavorativa stabile, abituale e non marginale in altro Stato membro, né prodotto elementi idonei a dimostrare il trasferimento all'estero del centro di svolgimento dell'attività economica ovvero della propria attività lavorativa personale. In particolare, rilevava l'assenza di documentazione attestante l'assoggettamento ad un diverso regime previdenziale europeo o comprovante in modo concreto e continuativo lo svolgimento dell'attività professionale o imprenditoriale in territorio spagnolo.

INPS altresì contestava l'assunto del ricorrente secondo cui l'assenza di redditi o di utili derivanti dall'attività esercitata è idonea ad escludere l'obbligo contributivo. Sul punto richiamava l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e il conseguente obbligo contributivo non dipendono dalla concreta produzione di reddito, ma dal solo esercizio abituale dell'attività d'impresa. Sosteneva, pertanto, che i contributi minimi obbligatori sono dovuti



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

indipendentemente dai risultati economici conseguiti dall'impresa, essendo irrilevante la mancata percezione di redditi o l'assenza di utili. A sostegno di tale tesi sono richiamava le pronunce della Corte di Cassazione, affermative del principio secondo cui la mancata produzione di reddito non esclude l'insorgenza e la permanenza dell'obbligazione contributiva in capo al soggetto che eserciti abitualmente l'attività assoggettata a contribuzione.

Inoltre, evidenziava i volumi d'affari realizzati dal ricorrente.

INPS evidenziava che, alla luce della normativa vigente, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti grava sui soci di società a responsabilità limitata che partecipino personalmente all'attività aziendale, purché tale partecipazione avvenga con carattere di abitualità e prevalenza nell'ambito di imprese organizzate e dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari. Sono invece esclusi dall'obbligo i soci meri conferenti capitale e coloro la cui attività non presenti i suddetti requisiti. Secondo la prospettazione dell'ente previdenziale, quindi, nel caso di specie risultavano integrati tutti i presupposti normativamente richiesti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, atteso che il ricorrente, socio unico della società, partecipava personalmente all'attività dell'impresa con carattere stabile e continuativo. INPS sottolineava che, ai fini dell'obbligo assicurativo, rileva non soltanto l'espletamento di attività materiali ed esecutive, ma anche lo svolgimento di compiti organizzativi, direttivi e gestionali, costituenti espressione dell'apporto personale del socio all'attività aziendale.



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

Inoltre, precisava che l'eventuale qualifica di amministratore della società non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti quando il socio partecipi direttamente al lavoro aziendale con i requisiti di abitualità e prevalenza richiesti dalla legge, dovendosi considerare attività lavorativa rilevante sia quella esecutiva sia quella di organizzazione e direzione dell'impresa.

Sosteneva, quindi, che il ricorrente doveva qualificarsi quale socio lavoratore, in quanto coinvolto nella concreta realizzazione dello scopo sociale e nel funzionamento dell'attività imprenditoriale. A sostegno di tale tesi richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

La difesa INPS, inoltre, richiamava la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 126/E del 16 dicembre 2011, evidenziando come i requisiti di abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica debbano essere valutati in senso relativo e non assoluto, potendo la stessa qualifica imprenditoriale emergere anche dall'esecuzione di operazioni economicamente rilevanti che richiedano il compimento di una serie coordinata di attività.

In diritto, INPS ribadiva che l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti trova fondamento nell'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, nonché negli artt. 29 della legge n. 160/1975 e 49, comma 1, lett. d), della legge n. 88/1989 e richiamava giurisprudenza di legittimità.

Così concludeva: "*1) in via preliminare – pregiudiziale, revocare la concessa sospensiva del ruolo opposto per i motivi indicati in narrativa; 2) nel merito, rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato, dichiarando dovuta all'Istituto la somma richiesta con l'AVA*



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

*opposto o quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia. Vittoria di spese e compenso professionale di giudizio".*

**3.**

Il giudice, *inaudita altera parte*, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, sussistendone i presupposti.

**4.**

All'udienza del 10 giugno 2026, le parti si riportavano integralmente ai propri atti, contestando quanto *ex adverso* dedotto e eccepito.

La difesa del ricorrente insisteva nell'eccezione di nullità dell'atto impugnato per errata notifica – data per ammesso da INPS e altresì contestava il documento B trattandosi di una relazione di provenienza unilaterale del tutto priva di valore, contenente dati economici per i quali non è indicata la provenienza. Circa il precedente citato da INPS, rilevava che il caso in questione era diverso.

La difesa di INPS rilevava che l'opposizione svolta dal ricorrente aveva sanato ogni eventuale vizio di validità della notificazione.

Il giudice fissava la data odierna per la discussione, concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note.

**5.**

Con le note il ricorrente reiterava le eccezioni di nullità dell'avviso di addebito per difetto di notifica, di violazione e falsa applicazione del principio UE Lex Loci Labori.

Riteneva infondata la difesa INPS, ribadendo altresì la circostanza che il precedente citato dall'Istituto riguardava tutt'altra circostanza, ossia la sua qualità di amministratore



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

della Fipes, mentre il caso in questione era inerente al rapporto tra lui, quale socio amministratore e la HCA srls.

Negava di aver svolto, nel 2024, l'attività di socio lavoratore nella HCA, adducendo che INPS non lo aveva provato; men che meno aveva provato un'attività abituale e prevalente che potesse essere rilevante ai fini della iscrizione alla Gestione Commercianti, riportando giurisprudenza in merito. Sosteneva, al contrario, che, traferitosi in Spagna dal luglio 2023, a partire dal 2024 non aveva più espletato alcuna attività in HCA Health Coaching Accademy srls, esercitando, appunto, la propria attività lavorativa esclusivamente nel Paese Iberico.

Riteneva insufficienti gli elementi invocati da INPS a sostegno della propria pretesa. Precisamente, eccepiva che la titolarità del 50% delle quote e la carica di amministratore non provavano, da sole, la partecipazione personale, abituale e prevalente al lavoro dell'impresa, ancorchè siano dati compatibili con un'attività lavorativa; citava giurisprudenza a sostegno.

Eccepiva, inoltre, che gli elementi ricavati dal sito aziendale circa l'attività, erano stati meramente affermati, ma erano privi di alcuna prova.

Contestava il rilievo probatorio o anche solo indiziario del documento INPS, in atti con la lettera B, già contestato all'udienza del 10.06.26 *trattandosi di una relazione di provenienza unilaterale (della Dott.ssa Lombardi) del tutto priva di valore, contenente dati economici per i quali non è indicata la provenienza*.

Inoltre, rilevava che INPS neppure aveva indicato un riferimento temporale relativo alla creazione del sito *web*,



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

circostanza che non solo non permette di considerare provato l'assunto, ma non colloca temporalmente il presunto e contestato agito del ricorrente in società.

La documentazione versata in atti da INPS veniva ritenuta gravemente carente e lacunosa e non dimostra lo svolgimento effettivo e personale delle attività da parte del ricorrente; infatti, non provava la riferibilità temporale al periodo contributivo controverso, non indicava la frequenza e la continuità delle prestazioni, né gli elementi necessari per accertarne la abitualità e prevalenza.

Per tutto ciò, assumeva mancasse totalmente, nella fattispecie, la prova che permettesse l'accertamento rigoroso dell'attività abituale e prevalente del Pipio - nel 2024 - a favore della società HCA Health Coaching Accademy s.r.l.s. di cui era socio e amministratore, venendo così a mancare il presupposto stesso della contribuzione gestione IVS/Commercio.

Circa i presunti redditi generati negli anni da HCA Health Coaching Accademy srls, non venivano considerati elemento dirimente, anche qui mancando prova documentale in atti (es. i bilanci societari facilmente accessibili) dei presunti redditi dichiarati dal 2020 al 2024 dalla soc. HCA Health Coaching Accademy srls, ma promanando solo dalla Relazione di Reparto.

Sottolineava che, al contrario, i propri documenti allegati si configuravano come altrettanti indizi che rendevano altamente verosimile che il ricorrente, nell'anno 2024, non svolgesse alcuna attività lavorativa in Italia (oltre a svolgere la mera attività di amministratore, ma senza compiti esecutivi e/o organizzativi di sorta), avendo traferito, dal 2024 appunto, il suo centro di interessi in Spagna, unitamente alla moglie.

Richiamava le conclusioni già rassegnate.



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

**4.**

Nelle note conclusive INPS, nel richiamare integralmente le difese già svolte nella memoria di costituzione, in via preliminare, ribadiva l'irrilevanza dell'eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di addebito, deducendo, da un lato, il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., comprovato dalla tempestiva proposizione dell'opposizione, e, dall'altro, l'intervenuta rinnovazione della notificazione presso la residenza estera della ricorrente prima del decorso del termine prescrizionale.

L'Istituto inoltre ribadiva l'eccezione di giudicato, richiamando la sentenza n. 7/2011 del Tribunale di Forlì, passata in giudicato.

Nel merito, INPS richiamava l'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996 che non richiede la qualifica formale di amministratore, bensì la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, adducendo che, nel caso di specie, la posizione del ricorrente risultava ancor più evidente di quella normalmente richiesta dalla norma, basandosi sulla documentazione acquisita. Da ciò emergeva che l'attività del ricorrente quale co-founder della HCA insieme alla coniuge non era una mera partecipazione societaria astratta, bensì dell'esercizio diretto e personale dell'attività caratteristica dell'oggetto sociale della HCA — la formazione e il *coaching* — attività che il ricorrente stesso, del resto, dichiarava di svolgere quale propria professione anche in Spagna. Tali elementi dimostravano una partecipazione diretta, personale e continuativa alla gestione e all'operatività aziendale, del tutto incompatibile con la tesi della mera "qualifica di socio unico" priva di rilevanza ai fini dell'obbligo contributivo.



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

Eccepiva, inoltre, che la comunicazione all'INPS, in data 4.07.2024, della cancellazione propria e della coniuge dalla posizione HCA era stata rigettata dall'Istituto per mancanza di adeguata documentazione a suo sostegno. Rilevava che nel presente giudizio, il ricorrente non aveva colmato tale lacuna istruttoria: nessun documento prodotto attestava l'effettiva cessazione, nel periodo di interesse, del ruolo operativo sopra descritto in seno alla HCA, la cui pagina *web* istituzionale — elemento pubblico e non contestato — continuava a descrivere il ricorrente come figura centrale e operativa della società. La produzione della sola dichiarazione dei redditi spagnola e del certificato di iscrizione alla previdenza iberica, riferiti all'attività ivi svolta, nulla provava quanto alla cessazione dell'attività italiana.

Quanto all'invocata applicazione del principio di unicità della legislazione applicabile di cui all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004, ribadiva che tale principio confermava la fondatezza della pretesa dell'Istituto.

Ribadiva che la persona che esercita un'attività lavorativa subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato e, nel caso di specie, la HCA aveva sede legale in Italia, l'attività economica era organizzata in Italia, e il ricorrente vi riveste, come sopra illustrato, un ruolo operativo diretto e pubblicamente documentato. Trovava quindi applicazione la legislazione italiana quanto a tale posizione, senza che la mera residenza anagrafica in Spagna, né l'eventuale ulteriore attività ivi effettivamente svolta, possano di per sé escludere l'obbligo contributivo relativo all'attività abituale e prevalente svolta in Italia.



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

Reputava irrilevante la mancata produzione di reddito, poiché, come già dedotto, l'obbligo contributivo alla Gestione Commercianti prescinde dalla produzione di reddito, essendo dovuti i contributi minimi fissi per il solo fatto dell'esercizio abituale dell'attività e richiamava giurisprudenza. Richiamava, altresì, i dati di fatturato della HCA per gli anni 2020-2024, che confermavano la continuità e la consistenza dell'attività economica svolta, della quale il ricorrente, quale socio con ruolo operativo diretto e pubblicamente documentato, non poteva ritenersi estraneo per mera affermazione unilaterale.

Insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in memoria di costituzione

**5.**

In primo luogo, l'eccezione di nullità della notifica dell'A.V.A. è infondata. E' pacifico che l'avviso sia stato notificato in luogo diverso dalla residenza estera del ricorrente, ma è altrettanto pacifico che l'opposizione sia stata regolarmente proposta e che l'interessato abbia avuto piena e tempestiva conoscenza dell'atto, esercitando in questa sede ogni difesa nel merito.

Ciò posto, il ricorso deve essere comunque accolto per le ragioni di seguito esposte.

Non può essere accolta l'eccezione di giudicato sollevata dall'Istituto sulla base della sentenza 7/2011 di codesto Tribunale. Il pronunciamento ha accertato l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti in relazione all'attività svolta in favore di Fipes Group s.r.l., mentre la pretesa odierna riguarda la posizione del ricorrente quale socio della HCA s.r.l.s., società diversa e il periodo contributivo 2024, successivo di oltre un decennio. In materia di obbligo di



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

iscrizione alla Gestione Commercianti, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'accertamento riguarda situazioni fattuali (partecipazione personale, abitualità, prevalenza) tendenzialmente variabili da un periodo all'altro, sicché le decisioni su periodi precedenti non spiegano efficacia vincolante di giudicato esterno su annualità successive e su rapporti diversi [1].

Nel merito, l'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996 subordina l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti del socio di società a responsabilità limitata, alla partecipazione personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. È principio ormai consolidato che tale presupposto vada accertato in concreto e che l'onere di provarlo gravi sull'Istituto previdenziale, quale fatto costitutivo della pretesa contributiva. Non è sufficiente la titolarità di quote, e neppure la qualità di amministratore; la Suprema Corte lo ha affermato con orientamento costante [2]. Il socio amministratore è tenuto alla doppia iscrizione (Gestione Separata per l'attività di amministratore, Gestione Commercianti per il lavoro aziendale) solo qualora si accerti la partecipazione personale all'attività commerciale della società con abitualità e prevalenza, e l'onere della prova di tali requisiti è a carico di INPS [3].

Irrilevante è, per converso, la mancata produzione di reddito: la questione non è dirimente, perché ciò che manca non è il reddito, ma la prova dell'attività.

Applicando tali principi, la pretesa dell'INPS non risulta provata per l'anno 2024.

---

[1] Cass.Sez. Un. 13916/06; Cass. Sez. Lav. ord. 37269/21
[2] Cass ord. 23782/19; Cass. ord 1759/21
[3] Cass. ord. n. 1683/2021



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

Circa la Relazione di Reparto, quale documento contestato fin dall'udienza del 10.06.2026, lo stesso è atto di provenienza unilaterale dell'Istituto che fa piena prova, fino a querela di falso, soltanto dei fatti che il pubblico ufficiale attesti di aver compiuto o come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margine di apprezzamento, nonché della provenienza del documento; non copre né la verità sostanziale delle dichiarazioni di terzi né le valutazioni e gli apprezzamenti del verbalizzante, che sono liberamente valutabili dal giudice. Nella specie la relazione riferisce dati economici (volumi d'affari della società dal 2020 al 2024) senza indicarne la fonte e senza che siano stati prodotti i relativi bilanci o dichiarazioni, facilmente reperibili. Non costituisce, perciò, prova della partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale. Né è corretto affermare, come fa l'INPS nelle note, che tali dati non siano stati contestati: la contestazione è stata espressa e tempestiva.

Inoltre, le informazioni tratte dal sito web della società, secondo cui il ricorrente sarebbe *trainer*, *coach* e figura centrale della HCA, sono prive di date e provenienza certa data e, pertanto, non consentono di collocare nel tempo l'attività descritta. Si tratta, in ogni caso, di una auto-rappresentazione promozionale della società, che descrive ruoli di *marketing* e non prova lo svolgimento effettivo, abituale e prevalente di attività personale nel periodo controverso. Inoltre, dalla stessa difesa dell'Istituto non emergono né la frequenza né la continuità di corsi, *webinar* o eventi tenuti nel 2024, né l'eventuale rilievo di tali attività rispetto all'oggetto sociale.

La partecipazione al capitale in misura paritaria con la coniuge e la qualità di amministratore sono dati compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa, ma non sono sufficienti a



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

integrare, da soli, la prova del presupposto [4]. È poi privo di pregio il riferimento di INPS al ricorrente come "socio unico", essendo pacifico che, invece, Pipio è socio al 50%.

La domanda di cancellazione presentata dal ricorrente risulta rigettata dall'INPS per mancanza di documentazione, ma la circostanza non può supplire alla carenza di prova che grava sull'Istituto: l'obbligo di iscrizione non deriva dalla domanda o dal suo rigetto, ma dal concreto svolgimento dell'attività che integra i requisiti di legge.

A fronte di tale quadro probatorio carente, il ricorrente produceva, invece, documenti non contestati da INPS: il certificato di residenza e l'iscrizione all'AIRE dal luglio 2023; l'iscrizione alla locale previdenza dei lavoratori autonomi dall'1.2.2024 (719 giorni di iscrizione alla data del 19.1.2026); la dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza per il 2024; la comunicazione a INPS della cessazione dell'attività per la HCA dal 30.6.2024. Tali elementi, valutati unitamente ai fini della prova per presunzioni, sono gravi, precisi e concordanti nel senso del trasferimento del centro degli interessi personali e professionali all'estero fin dal 2024 e, pertanto, dell'assenza di un'attività abituale e prevalente in Italia a favore della società nel periodo in esame. Sono del tutto privi di valore dimostrativo contrario i rilievi di INPS secondo cui tali documenti riguarderebbero soltanto l'attività svolta all'estero: la prova negativa dell'attività italiana non può essere imposta al ricorrente, quando l'Istituto non ha provato quella positiva.

[4] Cass. n. 1683/2021



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

Ne consegue che INPS non ha assolto l'onere su di esso gravante, e la pretesa contributiva per l'anno 2024 è infondata.

Mancando la prova dell'attività presupposto dell'obbligo contributivo, restano assorbite le questioni relative alla determinazione della legislazione applicabile ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 (artt. 11 e 13) e n. 987/2009, nonché ai precedenti della Corte di giustizia richiamati dalla ricorrente: in difetto dell'accertamento di un lavoro svolto in Italia nel 2024, non si pone alcun conflitto tra ordinamenti previdenziali.

**6.**

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di INPS e a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- **accoglie** il ricorso e, per l'effetto, **annulla** l'avviso di addebito 38020250000914043000 prot. INPS 3200.06/11/2025.0325574;
- **condanna** INPS alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.312,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea

Così deciso in Forlì, 06 novembre 2026

La Giudice

Dott.ssa Sonia Serafini



Firmato Da: SONIA SERAFINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d93d6524465a8ab38639aee5ed808ea